



DISPOSIZIONI PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DELLA PRODUZIONE AGRICOLA, AGROALIMENTARE E DELL'ACQUACOLTURA CON METODO BIOLOGICO

Art. 4

Autorita' locali Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.

Versione in vigore dal 23 marzo 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
Estremi	Legge 9 marzo 2022, n. 23
Capo	II — Autorità nazionali e locali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-tutela-lo-sviluppo-e-la-competitivita-della/art-4>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it